c_g674.001.REGISTRO UFFICIALE.U.0000152.02-01-2013

Città di Pinerolo

Provincia di Torino

c_g674 - Città di Pinerolo
001 - CITTA' DI PINEROLO
- REGISTRO UFFICIALE -
Prot. N: 0000152 - 02/01/2013 -
USCITA
Classifiche: 10.01.01

ORDINANZA N° 2

OGGETTO: TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA VIABILITA' PUBBLICA, DI USO PUBBLICO E CON LA SEDE FERROVIARIA.

Preso atto:

- Della richiesta del Settore Lavori Pubblici in merito all'emissione di ordinanza che imponga, ai proprietari dei terreni confinanti con la sede stradale, l'obbligo di manutenzione e taglio delle siepi, delle fronde e dei rami che debordano dalle loro proprietà invadendo la viabilità pubblica o di pubblico uso;
- Della richiesta di RFI – Rete ferroviaria Italiana, protocollata al n. 0044455, avente per oggetto "Richiesta Ordinanza Sindacale … per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria";

Visto l'articolo 52 del D.P.R. 753/80 ai sensi del quale lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere:

1. piante e siepi a meno di sei metri dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale; tale misura dovrà essere aumentata in modo che le anzidette piante non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati; le distanze dovranno essere diminuite di un metro per le siepi di altezza non superiore di metri 1,5;
2. alberi che superano i quattro metri di altezza non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;

Visto l'articolo 55 del D.P.R. 753/80 ai sensi del quale "i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 metri dalla rotaia più vicina, da misurarsi in proiezione orizzontale";

Rilevato che lungo i margini delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, nel territorio comunale risultano essere presenti alberi ad alto fusto e/o siepi a ridosso del ciglio stradale a distanza inferiore a quello stabilito dagli articoli 892 893 del Codice Civile e/o con ramificazioni ed aggettanti sulla sede viabile;

Considerato che durante tutto l'anno si rappresenta puntualmente il problema delle siepi e delle fronde degli alberi che debordano dalle proprietà private invadendo la viabilità pubblica o di uso pubblico e che tali situazioni possono costituire pregiudizio alla visuale e, in alcuni casi possono costituire elemento di ostruzione alla mobilità veicolare, pedonale e ciclabile;

Richiamati:

- gli articoli 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;
- gli articoli 16, 17, 18, 29 e 31 del Decreto Legislativo 285/92 (nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Legislativo 495/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- in particolare l'articolo 29 del decreto legislativo 285/1992 che dispone:
  1. i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono altre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria

2. qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile....."

Considerati i rischi di:

- caduta di alberi, soprattutto ad alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/1980, potrebbero invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque interferenza sulla regolarità della stessa;
- caduta di alberi, soprattutto ad alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di legge, potrebbero invadere la viabilità pubblica e di uso pubblico, con conseguente pericolo per la circolazione, per i cittadini e comunque interferenza sulla regolarità della viabilità e mobilità urbana;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti alla sede della ferrovia che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevata la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare, pedonale, ciclabile e ferroviaria nel territorio del Comune di Pinerolo derivanti dalla mancata manutenzione e cura delle aree, adottando i relativi provvedimenti;

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione di un provvedimento finalizzato a:

1. monitorare costantemente lo stato dell'arte e prevenire eventuali disagi e pericoli:
2. garantire la circolazione di persone e mezzi, oltre che lo svolgimento dei pubblici servizi e dell'esercizio ferroviario, sul tratto ricadente sul territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

Richiamati i poteri conferiti ai sensi dell'articolo 107 del decreto Legislativo 267/200 e successive modifiche ed integrazioni

Richiamato lo Statuto Comunale ed in particolare l'articolo 60;

Per i sopra specificati motivi,

ORDINA

Ai proprietari di aree, terreni e giardini, compresi i condomini, confinanti con la viabilità pubblica e di uso pubblico, nonché con sedi ferroviarie, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Pinerolo, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di:

- provvedere alla costante cura e manutenzione degli alberi, della piante e siepi che si protendono oltre il confine privato affinchè possano essere evitati eventuali problemi di mobilità e viabilità;
- adottare ogni azione possibile, in particolare monitorando la stabilità delle piante, ai fini di prevenire rischi;
- verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta rami ed alberi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità ed eventuale interruzione della viabilità pubblica, dei servizi pubblici e degli esercizi ferroviari;
- verificare ed eliminare i fattori di rischio di pericolo incendio e loro propagazione provvedendo alla costante pulizia, cura e manutenzione delle aree;
- procedere alla rimozione immediata di rami o alberi eventualmente caduti sulla viabilità pubblica o di uso pubblico;

AVVERTE

Che i trasgressori alle norme del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 38 e 68 dello stesso decreto;

che i trasgressori alle norme del D.Lgs. 285/1992 e succesive modifiche ed integrazioni, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso;

che i proprietari, possessori e coloro che esercitano un diritto reale sulla proprietà saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero manifestarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza;

che nelle operazioni di taglio e/o potatura di che trattasi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ogni possibile pericolo alla circolazione;

che gli interessati dovranno mantenere monitorata la situazione costantemente nel tempo, rispettare le distanze di sicurezza delle alberature dalla viabilità pubblica o di uso pubblico nonché la distanza dalle sedi ferroviarie;

INCARICA

La Polizia Municipale di far osservare la presente ordinanza;

R.F.I – Rete Ferroviaria Italiana, in qualità di Ente proprietario della ferrovie, di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale, eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;

gli Enti proprietari o detentori di strade pubbliche di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale, eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- resa nota ai cittadini interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line e inserimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.pinerolo.to.it);
- divulgata mediante organi di stampa ed informazione;
- divulgata mediante affissione negli spazi istituzionali del comune, in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo
- alla RFI – Rete Ferroviaria Italiana, direzione territoriale di Torino
- al distaccamento di Pinerolo del Corpo Forestale della Stato
- al distaccamento di Pinerolo del Corpo Vigili del Fuoco
- alla stazione Carabinieri di Pinerolo

AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per solo motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale.

IL DIRIGENTE COMANDANTE P. M.
(Dott.ssa Ermenegilda ALOI)

Città di Pinerolo